P9_TA(2024)0187

Introduzione di norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 aprile 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023)0348 – C9-0231/2023 – 2023/0202(COD)) [1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/1295)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento (UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti ***oggetto dell'indagine*** di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato.	(2) Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento (UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato. ***Il presente regolamento mira, pertanto, a tutelare il diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso la «Carta»). Per conseguire tale obiettivo, nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, tutte le autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero agire in modo imparziale e indipendente e nel rispetto dello Stato di diritto, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.***

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0045/2024).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il presente regolamento e il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 disciplinano soltanto alcuni elementi della procedura di cooperazione, qualora le autorità di controllo di più di uno Stato membro vi partecipino. Il presente regolamento non si applica qualora una parte presenti un reclamo direttamente a un'autorità di controllo capofila in un altro Stato membro.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Alle autorità di controllo dovrebbe applicarsi il diritto procedurale di ciascuno Stato membro nella misura in cui il presente regolamento non armonizzi una questione. Alcuni elementi procedurali, come l'onere orizzontale della prova a carico del titolare del trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, sono già disciplinati dal diritto dell'Unione. Conformemente al primato del diritto dell'Unione, le autorità di controllo non dovrebbero applicare il diritto procedurale nazionale qualora questo sia in contrasto con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2016/679. La cooperazione tra le autorità di controllo non dovrebbe essere limitata a causa di differenze nel diritto procedurale nazionale. Le autorità di controllo dovrebbero avvalersi di tutte le opzioni previste dal diritto nazionale applicabile per consentire alle parti di un altro Stato membro di partecipare alle procedure. Ciò può includere la partecipazione a distanza in videoconferenza, il ricorso agli interpreti o ai mezzi di comunicazione comunemente accessibili.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I reclami costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati. La definizione di	(3) I reclami costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati. La definizione di

Testo della Commissione	*Emendamento*
procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è necessaria in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella cui esso è stato proposto.	procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è necessaria in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella cui esso è stato proposto. ***A tal fine, si raccomanda l'istituzione di un meccanismo efficiente di comunicazione tra le autorità di controllo e il ricorso ad esso, in modo da agevolare la condivisione rapida e sicura delle informazioni necessarie a risolvere i reclami conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni ***specifiche***. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un ***modulo*** di reclamo. Le informazioni specificate nel ***modulo*** dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il ***modulo*** possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. ***Il modulo può*** essere ***trasmesso*** per via elettronica o per posta. ***La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679***. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità***, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo***.	(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni ***minime relative alla presunta violazione, sia essa in corso o avvenuta nel passato. La cessazione di una violazione non dovrebbe costituire un motivo sufficiente per il rigetto di un reclamo***. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un ***modello*** di reclamo. Le informazioni specificate nel ***modello*** dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il ***modello*** possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. ***Le informazioni possono*** essere ***trasmesse*** per via elettronica o per posta. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. ***Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti minimi, l'autorità di controllo dovrebbe respingerlo e informare il reclamante in merito alle informazioni mancanti. Il reclamante può, quindi, ripresentare un reclamo completo. Anche se il reclamante non dovrebbe essere tenuto a contattare la parte oggetto dell'indagine prima di proporre un reclamo, se il medesimo era in contatto con la parte oggetto dell'indagine prima della presentazione del reclamo relativo alla medesima questione, dovrebbe trasmettere la comunicazione riguardante tale contatto***. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le autorità di controllo sono obbligate a decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso.	(5) Le autorità di controllo sono obbligate a decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso. ***L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e gli articoli 41 e 47 della Carta prevedono una durata complessiva delle procedure ragionevole. Dal momento che ciò include i ricorsi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, le procedure dinanzi alle autorità di controllo non dovrebbero in genere durare più di nove mesi, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali. Il presente regolamento prevede proroghe per ritardi o interruzioni che esulano dal controllo dell'autorità di controllo capofila. A tal fine, dovrebbero essere garantiti finanziamenti e personale sufficienti per consentire una gestione tempestiva ed efficace dei casi che non pregiudichi il diritto a una buona amministrazione.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La diretta interazione tra le autorità di controllo degli Stati membri e le parti è disciplinata dal diritto procedurale nazionale, nella misura in cui non prevalgono il regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento o il diritto dell'Unione. In caso di interazione indiretta tra un'autorità di controllo capofila e una parte tramite un'altra autorità di controllo, il diritto procedurale di quest'ultima autorità dovrebbe applicarsi a qualsiasi interazione diretta con la parte. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679, il reclamante ha il diritto di comunicare esclusivamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. Ciò non impedisce al reclamante di comunicare direttamente con un'altra autorità di controllo, compresa l'autorità di controllo capofila, che potrebbe essere più efficiente.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Per garantire che i requisiti minimi di procedure eque ed efficienti siano soddisfatti in tutti i casi transfrontalieri, anche negli Stati membri in cui non esiste un diritto procedurale nazionale codificato, il regolamento stabilisce norme direttamente applicabili sulla base dell'articolo 41 della Carta.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Dovrebbe essere possibile applicare, conformemente al diritto procedurale nazionale applicabile all'autorità di controllo con cui la parte interagisce direttamente, limitazioni strettamente necessarie e proporzionate in relazione alla divulgazione o all'ulteriore utilizzo di informazioni tutelate per legge, quali i dati personali o i segreti commerciali protetti a norma della direttiva (UE) 2016/943 ([1 bis]). Tali informazioni potrebbero includere le deliberazioni interne e il processo decisionale dell'autorità. È opportuno applicare le misure meno invasive, quali la limitazione dell'uso delle informazioni o l'oscuramento delle informazioni. Le parti dovrebbero sempre essere informate in merito alla mancata comunicazione di informazioni e alle relative ragioni.
	([1 bis]) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quinquies) L'autorità di controllo capofila gestisce il caso in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del relativo diritto procedurale nazionale, cooperando pienamente con le altre autorità di controllo in uno spirito di comprensione comune e di fiducia. Le altre autorità di controllo dovrebbero fornire le informazioni pertinenti e i loro pareri all'autorità di controllo capofila. L'autorità di controllo capofila dovrebbe strutturare il caso in modo efficiente e opportuno, tenendo pienamente conto dei pareri delle altre autorità di controllo. Allo stesso tempo, la procedura dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679, in particolare il sistema di risoluzione delle controversie dello sportello unico e le competenze dell'autorità di controllo capofila.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 sexies) Le autorità di controllo possono anche avviare procedure aggiuntive, ad esempio in caso di violazioni sistemiche o ripetitive. Ciò non dovrebbe tuttavia comportare alcuna interferenza con i diritti delle parti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 septies) Eventuali violazioni possono riguardare i diritti di più interessati, pertanto potrebbe essere necessario utilizzare in altre procedure le prove derivanti dalle procedure, al fine di agevolare una procedura efficiente e un processo decisionale coerente. Ai fini di una valutazione oggettiva della quantità dei danni immateriali sulla base dell'interessato medio, gli organi giurisdizionali civili possono beneficiare del fatto di potersi basare su fatti ed elementi di prova accertati per determinare un ricorso a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 octies) ***Ciascuna autorità di controllo dovrebbe definire una o più lingue che accetta per le informazioni in entrata da altre autorità di controllo. Dovrebbe essere definito un ulteriore «linguaggio di cooperazione» congiunto che tutte le autorità di controllo devono accettare per le informazioni in entrata o in uscita. In caso di ricorsi giurisdizionali, l'autorità di controllo contro la quale viene proposto un ricorso giurisdizionale dovrebbe avere il dovere di tradurre tutti i documenti pertinenti nelle lingue accettate.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo ***appropriato, necessario e*** proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679***. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente***. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che ***non*** richiede ***necessariamente*** un'indagine ***esaustiva*** su tutti i ***possibili*** elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ***ma offre*** al reclamante un rimedio efficace ***e rapido***. ***La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il*** reclamante ***si sia avvalso anche dei*** diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.	(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo ***efficace,*** proporzionato ***e dissuasivo*** al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che richiede un'indagine su tutti i ***pertinenti*** elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ***al fine di garantire che sia possibile adottare congiuntamente una decisione e che*** al reclamante ***possa essere offerto tempestivamente*** un rimedio efficace. ***Fatta salva la necessità di fornire una soluzione soddisfacente al*** reclamante ***entro un breve lasso di tempo, le autorità di controllo dovrebbero svolgere le indagini in una misura tale da consentire loro di accertare se un reclamo indichi violazioni più gravi o sistemiche. Onde garantire un esito rapido, è importante pianificare la procedura. Le autorità di controllo non dovrebbero fare riferimento ai*** diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679 ***come motivo per limitare l'indagine in merito a un reclamo***. ***Per garantire il rispetto dell'articolo 47 della Carta, la gestione di un reclamo dovrebbe sempre portare a una decisione impugnabile. A meno che il reclamo non venga ritirato, non dovrebbe essere possibile chiuderlo o altrimenti archiviarlo senza una decisione che possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca ***all'***autorità di controllo cui è stato proposto ***il reclamo le informazioni necessarie sullo stato di avanzamento dell'indagine al fine di fornire aggiornamenti al reclamante***.	(7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca ***alle*** autorità di controllo ***un accesso remoto immediato a un fascicolo congiunto che contenga tutti i documenti pertinenti del caso, comprese tutte le informazioni interne o riservate, nonché una traduzione di tutti i documenti nella lingua di cooperazione. Inoltre, l'autorità di controllo capofila dovrebbe informare attivamente le altre autorità di controllo sui cambiamenti importanti che potrebbero richiedere un'azione imminente o una maggiore attenzione. La definizione di procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è altresì necessaria, in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella*** cui esso è stato proposto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca ***al reclamante*** l'accesso ***ai documenti in base ai quali l'autorità di controllo ha raggiunto una conclusione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo***.	(8) È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca ***alle parti*** l'accesso ***remoto al fascicolo congiunto, ma in demeritate circostanze potrebbe limitare tale diritto di accesso. Tale accesso dovrebbe consentire il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in linea con l'articolo 47 della Carta***.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, ***è opportuno che*** le autorità di controllo ***si adoperino***, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità	(9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, le autorità di controllo ***dovrebbero essere in grado di adoperarsi***, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole ***tra le parti. Le autorità di controllo non dovrebbero subordinare la gestione di un reclamo alla partecipazione a un processo di composizione amichevole. Le risoluzioni dovrebbero poter assumere la forma di un contratto tra le parti ai sensi della legge applicabile, ma dovrebbero vincolare le autorità***. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto median-

Testo della Commissione	*Emendamento*
di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.	te composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679. ***Tuttavia, tale possibilità d'ufficio non dovrebbe essere utilizzata per rinviare le decisioni sui reclami.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679.	(10) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679. ***Ciò dovrebbe essere in linea con il meccanismo dello «sportello unico» previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dovrebbe garantire, ove applicabile, il trattamento non discriminatorio delle parti, la certezza del diritto e l'indipendenza delle autorità di controllo di emanare decisioni.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un consenso sugli aspetti chiave ***dell'indagine*** il prima possibile e prima ***della comunicazione delle accuse alle parti oggetto dell'indagine e*** dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.	(11) È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un consenso sugli aspetti chiave ***del caso attraverso la sintesi delle questioni chiave e le osservazioni sulla sintesi*** il prima possibile e prima dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila***, tenendo in debito conto il margine di discrezionalità di cui gode ciascuna*** autorità di controllo***, anche nella valutazione dell'entità opportuna dell'indagine da svolgere su un caso, e le diverse tradizioni degli Stati membri. A tal fine, l'***autorità di controllo capofila ***dovrebbe fornire alle autorità di controllo interessate*** una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine. Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per consentire l'effettivo coinvolgimento delle autorità di controllo interessate***, ma allo stesso tempo in una fase in cui le opinioni dell'autorità di controllo***	(12) È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila***. L'***autorità di controllo capofila ***cui è stato proposto un reclamo o che chiede un'azione d'ufficio dovrebbe fornire all'***autorità di controllo capofila una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine***. L'autorità di controllo capofila dovrebbe redigere la sintesi delle questioni chiave. La sintesi delle questioni chiave dovrebbe far parte del fascicolo congiunto e dovrebbe essere un documento vivente aggiornato dall'autorità di controllo capofila nel corso della procedura***. Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per con-

Testo della Commissione	*Emendamento*
capofila sul caso sono sufficientemente sviluppate. Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su ***un'ampia varietà di questioni, come l'ambito dell'indagine e l'individuazione di valutazioni complesse di natura fattuale e giuridica. Dal momento che l'ambito dell'indagine determina le questioni su cui l'autorità*** di controllo ***capofila deve svolgere l'indagine,*** le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.	sentire l'effettivo coinvolgimento delle autorità di controllo interessate. Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su ***qualsiasi aggiornamento della sintesi delle questioni chiave. Le autorità*** di controllo ***dovrebbero poter sollevare eventuali controversie al comitato.*** Le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che ***le osservazioni di*** queste ultime siano ***concise*** e ***formulate*** in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono. ***Le osservazioni delle autorità di controllo interessate possono essere integrate da documenti supplementari. Tuttavia un semplice riferimento a documenti supplementari nelle osservazioni di un'autorità di controllo interessata non può compensare l'assenza degli argomenti essenziali, di diritto o di fatto, che dovrebbero figurarvi. I dati giuridici e fattuali di base contenuti in tali documenti dovrebbero essere indicati, almeno in forma sintetica, in modo coerente e comprensibile nell'osservazione stessa.***	(13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che ***i documenti presentati da*** queste ultime ***e dalle parti*** siano ***concisi*** e ***formulati*** in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. ***Le autorità di controllo possono, pertanto, limitare la lunghezza delle osservazioni delle parti.*** Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora	(14) I casi che non sollevano questioni controverse ***(casi non controversi)*** non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più

Testo della Commissione	*Emendamento*
nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi ***le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14*** entro ***nove*** mesi.	rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi ***il progetto di decisione*** entro ***tre*** mesi ***dal ricevimento del reclamo***.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito ***di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di indagine, o laddove le osservazioni*** delle autorità di controllo interessate ***riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, è opportuno che l'autorità interessata utilizzi gli strumenti previsti dagli articoli*** 61 ***e*** 62 ***del regolamento (UE) 2016/679***.	(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito ***o alle questioni procedurali di un caso, le autorità di controllo dovrebbero sollevare rapidamente la questione al comitato. Il comitato dovrebbe adottare le necessarie determinazioni procedurali. Il comitato e le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi al fine di completare i procedimenti in corso quanto prima. L'autorità di controllo capofila o una*** delle autorità di controllo interessate ***dovrebbe altresì poter chiedere una decisione vincolante d'urgenza del comitato senza che sia stata presentata una richiesta ai sensi dell'articolo*** 61 ***o*** 62.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora l'uso di tali strumenti non consenta alle autorità di controllo di raggiungere un consenso sull'ambito di un'indagine basata su un reclamo, è opportuno che l'autorità di controllo capofila chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, è opportuno presupporre soddisfatto il requisito dell'urgenza. L'autorità di controllo capofila dovrebbe trarre conclusioni appropriate dalla decisione vincolante d'urgenza del comitato ai fini delle constatazioni preliminari.	***soppresso***

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione vincolante d'urgenza del comitato non può pregiudicare l'esito dell'indagine svolta dall'autorità di controllo capofila o l'effettività dei diritti delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. In particolare, il comitato non dovrebbe estendere l'ambito dell'indagine di propria iniziativa.	

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, ***l'autorità di controllo che rigetta in tutto o in parte un*** reclamo dovrebbe ***farlo mediante*** una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.	(17) Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, ***la gestione di qualsiasi*** reclamo dovrebbe ***sempre comportare*** una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni prima che sia adottata una decisione che arrechi loro pregiudizio. Pertanto, in caso di rigetto totale o parziale di un reclamo in un caso transfrontaliero, il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi prima della trasmissione di un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, di un progetto di decisione riveduto	***soppresso***

Testo della Commissione	*Emendamento*
ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 o di una decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Il reclamante può richiedere l'accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la decisione di rigetto totale o parziale del reclamo.	

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe ***ricevere le opinioni del reclamante sulla proposta di rigetto del reclamo ed*** essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo, tale autorità di controllo dovrebbe ***avere anche la responsabilità di*** preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.	(19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo ***che deve essere conforme al diritto procedurale nazionale***, tale autorità di controllo dovrebbe ***essere anche coinvolta dall'autorità di controllo capofila nel*** preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3 ***e di qualsiasi decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9,*** del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta ***dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»)***, compreso il diritto di ogni persona	(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta, compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adotta-

Testo della Commissione	*Emendamento*
di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto.	to un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto ***per tutte le parti coinvolte in un caso***. ***Ogni parte dovrebbe avere il diritto di rinunciare al diritto di essere ascoltata.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti ***oggetto dell'indagine*** siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti ***oggetto dell'indagine*** siano forniti i documenti necessari per ***difendersi efficacemente e*** presentare osservazioni in merito ***alle accuse mosse contro di loro***, ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo.	(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti ***abbiano effettivamente il diritto di essere ascoltate e*** siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti siano forniti ***tutti*** i documenti necessari per presentare ***efficacemente*** osservazioni in merito ***a questioni pertinenti per l'indagine***, ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo ***congiunto***.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***Le constatazioni preliminari definiscono l'ambito dell'indagine e quindi l'ambito di qualsivoglia futura decisione definitiva (se del caso, adottata sulla base di una decisione vincolante emessa dal comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679) che può essere indirizzata ai titolari o ai responsabili del trattamento.*** È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano	(23) È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti tutte le informazioni necessarie per consentire loro di ***essere ascoltate*** è soddisfatto laddove la decisione definitiva prenda in considerazione

Testo della Commissione	*Emendamento*
sufficientemente chiari da consentire alle parti ***oggetto dell'indagine*** di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti ***oggetto dell'indagine*** tutte le informazioni necessarie per consentire loro di ***difendersi adeguatamente*** è soddisfatto laddove la decisione definitiva ***non sostenga che le stesse abbiano commesso violazioni diverse da quelle indicate nelle constatazioni preliminari e qualora*** prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti ***oggetto dell'indagine*** hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti ***oggetto dell'indagine*** in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione risolutiva della controversia tra le autorità di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti ***oggetto dell'indagine***, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene. ***Ad esempio, il fatto di tenere conto di un argomento avanzato da una parte oggetto dell'indagine nel corso della procedura amministrativa, senza che le sia stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva, non può di per sé costituire una violazione dei diritti della difesa.***	solo i fatti sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione ***del comitato*** sulla risoluzione della controversia tra le autorità di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) ***di tale regolamento***. L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che alle parti ***oggetto dell'indagine*** sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.	(24) È opportuno che alle parti sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate ***nelle fasi opportune della procedura, in particolare*** prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante. ***Tuttavia un'indagine condotta da un'autorità di controllo su una possibile violazione del regolamento (UE) 2016/679 da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non costituisce un procedimento in contraddittorio tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. Si tratta di una procedura avviata da un'autorità di controllo, di propria iniziativa o sulla base di un reclamo, nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovano dunque nella stessa situazione procedurale e quest'ultimo non può invocare i diritti della difesa quando la decisione non pregiudica la sua posizione giuridica. Il coinvolgimento del reclamante nella procedura contro le parti oggetto dell'indagine non può compromettere il diritto di queste ultime di essere ascoltate.***	(25) È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Nonostante il fatto che le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovino nella stessa situazione procedurale, vi sono circostanze in cui i reclamanti possono essere nella posizione di presentare, nel corso di un'indagine, argomentazioni ed elementi di prova che possono contribuire allo svolgimento dell'indagine stessa. Ciò vale in particolare nel caso in cui un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro abbia proposto un reclamo per conto di un

Testo della Commissione	*Emendamento*
	interessato o di propria iniziativa a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità di controllo dovrebbero agevolare l'audizione di tali reclamanti in tutte le fasi dell'indagine, comprese le indagini d'ufficio, mantenendo nel contempo la loro indipendenza.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di presentare per iscritto le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari. Tuttavia esse non dovrebbero poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altre parti coinvolte nel procedimento. I reclamanti non dovrebbero avere il diritto di accedere in modo generalizzato al fascicolo amministrativo.	***soppresso***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Nello stabilire i termini entro cui le parti ***oggetto dell'indagine*** devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, ***al fine di garantire che le*** parti oggetto dell'indagine e ***i*** reclamanti abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate.	(27) Nello stabilire i termini entro cui le parti devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari ***e nel limitarne la lunghezza***, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, ***nonché della capacità delle*** parti oggetto dell'indagine e dei reclamanti ***di rispondere, al fine di garantire che le parti*** abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate. ***Ciò non dovrebbe tuttavia portare a procedure indebitamente lunghe.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) ***Lo scambio di opinioni prima dell'adozione di un progetto di decisione implica un dialogo aperto e un ampio scambio di opinioni nel corso del quale le autorità di controllo dovrebbero fare tutto il possibile per raggiungere un consenso sul modo di procedere in un'indagine. Al contrario, il disaccordo espresso nelle obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, che aumentano le probabilità di ricorso alla composizione delle controversie tra le autorità di controllo ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e ritardano l'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità di controllo competente, dovrebbe sorgere nel caso eccezionale in cui le autorità di controllo non riescano a raggiungere un consenso e laddove necessario per garantire l'interpretazione coerente del regolamento (UE) 2016/679. Tali obiezioni dovrebbero essere usate con parsimonia, quando sono in gioco questioni di applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679, in quanto l'uso di obiezioni pertinenti e motivate posticipa il rimedio per l'interessato. Poiché l'ambito dell'indagine e i fatti pertinenti dovrebbero essere decisi prima della comunicazione delle constatazioni preliminari, tali punti non dovrebbero essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle obiezioni pertinenti e motivate. Tuttavia possono essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, prima che le constatazioni preliminari siano comunicate alle parti oggetto dell'indagine.***	***soppresso***

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la compo-	(29) Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la compo-

Testo della Commissione	*Emendamento*
sizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate ***rispettino una lunghezza prestabilita,*** illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.	sizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione		*Emendamento*	
(30)	L'accesso al fascicolo ***amministrativo è*** previsto ***nell'ambito dei diritti della difesa e*** del diritto a una buona amministrazione sanciti dalla Carta. L'accesso al fascicolo ***amministrativo*** dovrebbe essere garantito alle parti ***oggetto dell'indagine nel momento in cui vengono loro notificate le constatazioni preliminari e dovrebbe essere fissato il termine per la presentazione della risposta scritta a tali constatazioni***.	(30)	L'accesso al fascicolo ***congiunto può essere*** previsto ***nello spirito*** del diritto a una buona amministrazione sanciti dalla Carta. L'accesso al fascicolo ***congiunto*** dovrebbe essere garantito alle parti. ***L'accesso delle parti al fascicolo congiunto può essere limitato su richiesta di una parte di tutelare i propri diritti giuridicamente riconosciuti o i diritti altrui, o per tutelare l'interesse pubblico. Tale limitazione deve essere proporzionata alla luce dei rispettivi diritti altrui riconosciuti o dell'interesse pubblico perseguito.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione		*Emendamento*	
(31)	Nel garantire l'accesso al fascicolo ***amministrativo*** è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.	(31)	Nel garantire l'accesso al fascicolo ***congiunto*** è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate ***e giuridicamente protette, nonché la protezione delle informazioni nell'interesse pubblico conformemente al diritto nazionale applicabile***. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica ***o giuridica***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate ***e fornire una versione non riservata***.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta ricevuti tutti i documenti necessari ***elencati all'articolo 23***, il ***presidente del*** comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione ***ai sensi dell'***articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.	(33) Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta ricevuti tutti i documenti necessari, il comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione ***conformemente all'***articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta ***in modo tale da consentire*** all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato***, pur mantenendo la propria discrezionalità***.	(34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta ***in un linguaggio chiaro e preciso che consenta*** all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o deci-	(36) Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o decisione vin-

Testo della Commissione	*Emendamento*
sione vincolante d'urgenza, ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione, ai destinatari del parere o della decisione del comitato e alle conseguenze del parere o della decisione del comitato.	colante d'urgenza, ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione, ai destinatari del parere o della decisione del comitato e alle conseguenze del parere o della decisione del comitato. ***Le misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero comprendere tutte le possibili misure rientranti nei poteri delle autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 58 di tale regolamento.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Il comitato dovrebbe poter richiedere alle autorità di controllo ulteriori informazioni di cui necessita al fine di adottare una decisione vincolante.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 ter) Il reclamante dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale nel caso in cui un'autorità di controllo non si avvalga dei suoi poteri o non adotti altrimenti le azioni necessarie previste dal regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, le parti dovrebbero avere il diritto di agire contro l'autorità di controllo capofila in caso di inazione o di procedure eccessivamente lunghe. Al fine di garantire che non vi siano lacune nell'applicazione, le parti in causa e le organizzazioni ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero avere il potere di proporre un ricorso giurisdizionale nell'interesse pubblico se un'autorità di controllo non rispetta una decisione del comitato o qualora ritengano che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati in seguito al trattamento.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il ***[...]***,	(38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il ***19 settembre 2023***,

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 1 bis
	Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
Oggetto	Oggetto ***e ambito di applicazione***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***nell'applicazione transfrontaliera del regolamento (UE) 2016/679***, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.	Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo, ***laddove siano coinvolte nel caso le autorità di controllo di più di uno Stato membro,*** nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 26 ter del presente regolamento si applica anche ai casi dinanzi a un'autorità di controllo di un singolo Stato membro a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) «***parti*** oggetto dell'indagine»: il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento sottoposti ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 ***connessa a un trattamento transfrontaliero***;	(1) «***parte*** oggetto dell'indagine»: il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento ***oggetto del reclamo o*** sottoposti ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679***, nonché il o i rispettivi rappresentanti***;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) «reclamante»: l'interessato o l'organismo, l'organizzazione o l'associazione senza scopo di lucro che ha proposto reclamo a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679 ed è, pertanto, considerato parte della procedura;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) «parte»: la parte o le parti oggetto dell'indagine, il o i reclamanti e qualsiasi terzo coinvolto nel procedimento, quali definiti dal diritto nazionale;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) «diritto procedurale nazionale»: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative dello Stato membro che disciplinano la procedura dinanzi a un'autorità di controllo;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) «procedura di reclamo»: un procedimento che determina l'esito di un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 sexies) «procedura d'ufficio»: un'indagine sulle attività di una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo avviata su iniziativa di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 septies) «fascicolo congiunto»: un file elettronico dedicato per ogni caso che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gestito dal-

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l'autorità di controllo capofila, in cui tutte le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le comunicazioni, i promemoria e le altre informazioni relative a un caso, sono archiviati e resi accessibili a distanza alle autorità di controllo interessate e alle parti coinvolte nel caso;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 octies) «autorità che riceve il reclamo»: l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo di cui all'articolo 4, punto 22, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) «sintesi delle questioni chiave»: la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi ***i*** principali ***fatti*** pertinenti e le proprie opinioni sul caso;	(2) «sintesi delle questioni chiave»: la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi ***le*** principali ***questioni fattuali e giuridiche*** pertinenti ***nell'ambito dell'indagine preliminare*** e le proprie opinioni sul caso ***fattuali e giuridiche***;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) «constatazioni preliminari»: il documento indicante le accuse, i fatti pertinenti, le prove a sostegno, l'analisi giuridica e, ove applicabile, le misure correttive proposte, fornito dall'autorità di controllo capofila alle parti ***oggetto dell'indagine***;	(3) «constatazioni preliminari»: il documento indicante le accuse, i fatti pertinenti, le prove a sostegno, l'analisi giuridica e, ove applicabile, le misure correttive proposte, fornito dall'autorità di controllo capofila alle parti;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) «versione riservata di un documento»: un documento contenente informazioni riservate o sensibili che possono essere soggette a un segreto professionale conformemente alle leggi e alle norme nazionali o dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) «versione non riservata di un documento»: una versione di un documento dalla quale sono state rimosse informazioni riservate o sensibili e che può essere fornita al reclamante senza violare le leggi o le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Sezione 1 ter (nuova) – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 1 ter
	Norme procedurali

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Diritto procedurale applicabile
	1. In aggiunta al presente regolamento e purché non sia in conflitto con il presente regolamento, il diritto procedurale applicabile dinanzi a un'autorità di controllo disciplina tutte le interazioni dirette tra tale autorità di controllo e le parti dinanzi ad essa. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di specificare questioni procedurali non disciplinate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/679.
	2. Il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 disciplinano l'interazione tra le autorità di controllo di diversi Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
	3. Un reclamante ha il diritto di rivolgersi esclusivamente all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Norme procedurali comuni
	1. Fatti salvi ulteriori diritti a norma del diritto procedurale nazionale, ciascuna parte ha almeno i seguenti diritti:
	(a) che il caso sia trattato in modo imparziale ed equo e di essere trattata equamente, anche se dinanzi a diverse autorità di controllo in giurisdizioni diverse («procedura equa»);
	(b) di essere ascoltata prima che venga adottata qualsiasi misura che possa arrecare pregiudizio alla medesima, anche prima che venga adottata la decisione di accogliere o di respingere in tutto o in parte un reclamo («diritto di essere ascoltata»);
	(c) di avere accesso al fascicolo congiunto, salvo eventuali deliberazioni interne dell'autorità di controllo o deliberazioni tra tali autorità («trasparenza procedurale»).

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. L'autorità di controllo capofila informa e ascolta le parti nelle fasi opportune della procedura, al fine di consentire a queste ultime di esprimere le loro opinioni su tutte le constatazioni fattuali e le conclusioni giuridiche formulate dall'autorità di controllo capofila.
	3. Il fascicolo congiunto comprende tutti gli elementi di prova a carico e a discarico, inclusi i documenti e altri elementi di prova forniti dalle parti oggetto dell'indagine.
	4. Su richiesta di una parte di tutelare i diritti della medesima giuridicamente riconosciuti o per tutelare i diritti altrui, o qualora sia nell'interesse pubblico tutelare la sicurezza operativa e la cibersicurezza, l'autorità di controllo può limitare i diritti di cui al paragrafo 1, lettera c). Qualsiasi limitazione di questo tipo è effettuata in conformità del diritto procedurale nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, a qualsiasi interazione diretta tra un'autorità di controllo e la parte che riceve informazioni limitate, e deve essere proporzionata alla luce dei rispettivi diritti altrui riconosciuti o dell'interesse pubblico perseguito. La parte che rivendica la riservatezza fornirà una versione non riservata di qualsiasi informazione, applicando solo misure strettamente proporzionate, nonché una versione suggerita non riservata.
	5. La versione non riservata dei documenti forniti da una parte è definita dall'autorità di controllo che formula una determinazione a norma della prima frase del paragrafo 4, applicando solo misure strettamente proporzionate, come l'oscuramento di parti specifiche dei documenti.
	6. Le autorità di controllo coinvolte hanno sempre accesso alla versione riservata di tutti i documenti e possono opporsi agli oscuramenti che non ritengono strettamente proporzionati. Le autorità di controllo, ai sensi della prima frase del paragrafo 4, informano immediatamente le parti in merito al fatto che le informazioni vengono occultate. L'autorità di controllo capofila conserva la registrazione di ciascun accesso al fascicolo congiunto.
	7. Ai fini dell'efficienza delle procedure, le autorità di controllo limitano la lunghezza delle osservazioni delle parti a un massimo di 50 pagine. Tali autorità fissano termini ragionevoli e adeguati non inferiori a tre settimane e non superiori a sei settimane, a meno che circostanze eccezionali non richiedano una proroga ragionevole. Le autorità di controllo non sono tenute a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.
	8. L'autorità di controllo capofila può riunire e separare i casi conformemente al diritto procedurale nazionale purché ciò non pregiudichi i diritti delle parti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Cooperazione tra le autorità di controllo
	1. L'autorità di controllo capofila struttura, coordina e gestisce il caso in modo efficiente ed efficace, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del presente regolamento e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.
	2. Qualsiasi autorità di controllo può dichiarare di essere interessata, delineando le ragioni per cui rientra nella definizione di autorità di controllo interessata ai sensi dell'articolo 4, punto 22, del regolamento (UE) 2016/679. L'autorità di controllo capofila conserva un elenco delle autorità di controllo interessate per ciascun caso nel fascicolo congiunto.
	Se l'autorità di controllo capofila ritiene che un'autorità di controllo che ha formulato una dichiarazione, la quale è interessata in conformità del presente paragrafo, non soddisfa la definizione di autorità di controllo interessata, informa tale autorità in merito alla sua valutazione. L'autorità di controllo che ha dichiarato di essere interessata, entro una settimana dalla ricezione di tale valutazione, revoca la propria dichiarazione o formula un parere motivato in cui esplicita le ragioni per cui ritiene che la valutazione dell'autorità di controllo capofila non sia corretta. Qualora le divergenze delle valutazioni dell'autorità di controllo capofila e dell'autorità di controllo che ha dichiarato di essere interessata non possano essere risolte in altro modo, l'autorità di controllo capofila richiede una determinazione del comitato ai sensi dell'articolo 26 bis.
	3. Qualsiasi autorità di controllo interessata che riceve informazioni pertinenti per un caso le fornisce all'autorità di controllo capofila senza indugio, e comunque entro una settimana dal giorno in cui ha ricevuto tali informazioni.
	4. Qualora non sia possibile superare opinioni divergenti o in caso di inattività di un'altra autorità di controllo, le autorità di controllo esercitano i poteri previsti per la risoluzione di tali situazioni a loro conferiti dal presente regolamento e dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679.
	5. Tutti i documenti scritti delle autorità di controllo sono forniti con mezzi elettronici e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quinquies
	Uso delle lingue e traduzioni
	1. Il comitato determina una lingua che sarà accettata da tutte le autorità di controllo durante la procedura di cooperazione tra le autorità («lingua di cooperazione»).
	2. Quando un'autorità di controllo condivide informazioni pertinenti con un'altra autorità di controllo, fornisce una traduzione nella lingua di cooperazione o in qualsiasi altra lingua accettata dall'autorità di controllo ricevente.
	3. L'autorità di controllo capofila inserisce le osservazioni nel fascicolo congiunto nella lingua originale e fornisce le traduzioni nella lingua di cooperazione.
	4. In ogni interazione diretta con le parti, le autorità di controllo forniscono alle parti informazioni nella lingua originale e, se necessario, una traduzione nella lingua del diritto processuale nazionale o in qualsiasi altra lingua che la parte comprende o utilizza nella sua comunicazione esterna di routine.
	5. Un'autorità di controllo può fornire traduzioni automatizzate se ritiene che la traduzione automatizzata non sia sostanzialmente diversa dall'originale.
	6. Quando viene proposto un ricorso giurisdizionale contro un'autorità di controllo, l'autorità di controllo fornisce il fascicolo congiunto e ogni altra informazione pertinente in una lingua accettata dalla magistratura dello Stato membro.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reclamo ***basato sul*** regolamento ***(UE) 2016/679 e riguardante un trattamento transfrontaliero*** fornisce le informazioni richieste nel ***modulo*** di cui all'allegato. Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni.	1. Il reclamo ***soggetto al presente*** regolamento fornisce le informazioni richieste nel ***modello*** di cui all'allegato.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni. ***Le informazioni possono essere fornite con qualsiasi mezzo accettato dall'autorità, anche senza fare ricorso al modello.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il reclamante non è tenuto a contattare la parte oggetto dell'indagine prima di proporre un reclamo. Se il reclamante era in contatto con la parte oggetto dell'indagine prima della presentazione del reclamo relativo alla medesima questione, trasmette la comunicazione riguardante tale contatto ai sensi dell'allegato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Entro due settimane, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto un reclamo accusa ricevuta e ricevibilità del medesimo e, qualora il reclamo non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lo dichiara inammissibile e informa il reclamante in merito alle informazioni mancanti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. ***L'autorità di controllo attribuisce un numero di pratica al reclamo e comunica tale informazione al reclamante. Ciò non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i).***

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ***determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero.***	2. ***Entro tre settimane dall'accusa della ricevibilità del medesimo a norma del paragrafo 1 ter,*** l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo:

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) determina, in via preliminare, se esso riguarda un trattamento transfrontaliero dei dati personali del reclamante, tenendo conto almeno delle seguenti informazioni: ***i) il titolare o il responsabile del trattamento in questione;*** ***ii) il numero di stabilimenti del titolare o del responsabile del trattamento nell'UE;*** ***iii) il luogo dello stabilimento principale;*** ***iv) le attività degli stabilimenti in più di uno Stato membro;*** ***v) l'effetto significativo o il probabile effetto significativo sugli interessati in più di uno Stato membro.***

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) stabilisce quale autorità di controllo è la presunta autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e se il caso è di natura locale a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) intraprende una delle seguenti azioni:
	i) trasmette il reclamo alla presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e informa il reclamante. La valutazione della ricevibilità del reclamo da parte dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo vincola l'autorità di controllo capofila; o
	ii) tratta il reclamo a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità di controllo capofila trasmette immediatamente il reclamo alla parte oggetto dell'indagine e chiede una risposta senza indebito ritardo e comunque entro tre settimane dal giorno in cui la parte oggetto dell'indagine è stata informata dall'autorità di controllo capofila. In casi complessi e laddove richiesto e debitamente giustificato dalla parte oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila può prorogare il termine per fornire una risposta di ulteriori tre settimane.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le parti o la presunta autorità di controllo capofila sollevano eventuali obiezioni in relazione alla competenza della presunta autorità di controllo capofila o alla gestione di un reclamo ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 entro tre settimane dall'avvenuta informazione in merito all'azione intrapresa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora sia stata sollevata un'obiezione ai sensi del paragrafo 2 ter, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo può revocare la trasmissione del reclamo e assumersi la competenza ai sensi dell'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 oppure trasferirla a una presunta autorità di controllo capofila entro due settimane. Qualora non sia stata intrapresa nessuna di queste azioni o se le divergenze delle valutazioni delle autorità di controllo coinvolte non possono essere risolte altrimenti, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo presenta una richiesta di determinazione al comitato ai sensi dell'articolo 26 bis. Tale autorità di controllo fornisce al comitato una descrizione delle attività di trattamento pertinenti, la descrizione dell'organizzazione aziendale e la descrizione del luogo in cui vengono prese le decisioni.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo accerta la completezza delle informazioni richieste nel modulo entro un mese.	***soppresso***

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Previa valutazione della completezza delle informazioni richieste nel modulo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo all'autorità di controllo capofila.	***soppresso***

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.	***soppresso***

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità di controllo cui il reclamo è stato proposto accusa ricevuta dello stesso entro una settimana. L'accusa di ricevuta non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 3.	***soppresso***

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
II Proposizione e trattamento dei reclami	II Reclami ***e procedure d'ufficio***

(La sezione intitolata «Capo II» è posta dopo l'articolo 3 e il titolo è modificato)

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Indagine sul reclamo	***Gestione dei reclami***

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo ***tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, comprese tutte le seguenti***:	*1.* Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo ***capofila si adopera per garantire quanto segue***:

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***la pertinenza di offrire*** un rimedio efficace e tempestivo al reclamante;	(a) ***l'offerta di*** un rimedio efficace e tempestivo al reclamante;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***la gravità della presunta violazione***;	(b) ***l'accertamento degli elementi fattuali e giuridici necessari per decidere congiuntamente in merito al reclamo e adottare una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679***;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***la natura sistematica o ripetitiva della presunta violazione***.	(c) ***l'indagine su qualsiasi altro elemento necessario per l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2016/679, compreso l'esercizio d'ufficio dei poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dell'articolo 83 o dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in caso di violazioni sistematiche, gravi o ripetitive***.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La gestione di un reclamo comporta sempre una decisione giuridicamente vincolante soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'autorità di controllo capofila trasmette un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza indugio ed entro nove mesi dal ricevimento del reclamo. ***Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di:*** ***(a) otto settimane nel caso in cui vengano presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, riguardo a una sintesi delle questioni chiave o a una sintesi aggiornata delle questioni chiave;*** ***(b) otto settimane nel caso in cui l'autorità di controllo capofila intenda applicare ammende o altre sanzioni;*** ***(c) il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 1 o 2, e la decisione del comitato;*** ***(d) il periodo di eventuale proroga consentita dal comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 3.*** ***Ciascuna proroga ai sensi delle lettere da a) a d) può essere concessa una sola volta.***

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Il comma 1 ter non si applica quando il caso è sottoposto al meccanismo di coerenza a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e ***le parti*** oggetto dell'indagine***. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo,*** l'autorità di controllo ***comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.***	***1.*** Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e ***la parte*** oggetto dell'indagine ***in qualsiasi fase della procedura.*** L'autorità di controllo ***che riceve il reclamo o capofila può incoraggiare e agevolare tale processo volontario***.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La composizione amichevole tra il reclamante e la parte oggetto dell'indagine si considera raggiunta in presenza di un accordo esplicito. Qualora sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, le parti comunicano entro un mese la composizione all'autorità di controllo capofila e all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Entro un mese dalla comunicazione della composizione amichevole di cui al comma 1 bis, viene presentato un progetto di decisione a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, in cui si indica se: ***(a) sono soddisfatte le condizioni per una composizione amichevole di cui al comma 1 bis, ed*** ***(b) è opportuno avviare un'indagine d'ufficio ai sensi del comma 1 quinquies.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Se, entro un mese, nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione di cui al comma 1 ter o se il comitato conferma la composizione amichevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il reclamo si considera ritirato e la composizione diventa valida.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Una composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo capofila di condurre un'indagine d'ufficio sulla stessa questione. Può invece avviare un'indagine d'ufficio, in particolare nel caso in cui: ***(a) la parte oggetto dell'indagine sia un trasgressore recidivo;*** ***(b) la parte oggetto dell'indagine sia stata oggetto di numerose altre composizioni amichevoli;*** ***(c) l'ampio oggetto del reclamo riguardi un gran numero di interessati diversi dal reclamante, sia di lunga durata o di natura grave; o*** ***(d) l'esercizio dei poteri è altrimenti necessario per garantire l'applicazione effettiva, proporzionata e dissuasiva del regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Istanza di procedura d'ufficio
	1. Qualora ritenga che il regolamento (UE) 2016/679 possa essere violato e siano colpiti gli interessati nel territorio del relativo Stato membro, ciascuna autorità di controllo interessata può richiedere una procedura d'ufficio presentando una richiesta scritta di azione discrezionale all'autorità di controllo capofila a norma del paragrafo 2. Tale richiesta contiene almeno:
	(a) una dichiarazione in cui l'autorità di controllo attesta di essere tale, e
	(b) una sintesi delle questioni chiave a norma dell'articolo 9.
	2. Entro tre settimane, la presunta autorità di controllo capofila:
	(a) informa l'autorità di controllo interessata di avere avviato un procedimento d'ufficio;
	(b) informa l'autorità di controllo interessata che al caso si applica l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e che, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila non intende trattare il caso stesso; o
	(c) respinge la richiesta qualora ritenga di non essere l'autorità di controllo capofila o che non vi sia una violazione prima facie del regolamento (UE) 2016/679.
	Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può presentare all'autorità di controllo capofila un progetto di decisione a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
	Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può ripresentare una richiesta modificata di procedura d'ufficio o presentare una richiesta di determinazione sull'avvio della procedura da parte del comitato conformemente all'articolo 26 bis, paragrafo 1.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Qualora l'autorità di controllo capofila avvii una procedura d'ufficio, trasmette un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza indugio e comunque entro nove mesi dal ricevimento del reclamo a norma del paragrafo 1. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di:
	(a) otto settimane nel caso in cui vengano presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, su una sintesi delle questioni chiave o su una sintesi aggiornata delle questioni chiave;
	(b) otto settimane nel caso in cui l'autorità di controllo capofila intenda applicare ammende o altre sanzioni;
	(c) il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento ai sensi dell'articolo 26 bis e la decisione del comitato;
	(d) il periodo di eventuale proroga consentita dal comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 3.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Traduzioni	
1. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo è responsabile:	
(a) della traduzione dei reclami e delle opinioni dei reclamanti nella lingua utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine;	
(b) della traduzione dei documenti trasmessi dall'autorità di controllo capofila nella lingua utilizzata per la comunicazione con il reclamante, se occorre fornire tali documenti al reclamante a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2016/679.	
2. Il comitato fissa nel regolamento interno la procedura per la traduzione delle osservazioni o delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle autorità di controllo interessate in una lingua diversa da quella utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine.	

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679	Cooperazione a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 ***e con altre autorità pertinenti***

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le disposizioni della presente sezione riguardano i rapporti tra le autorità di controllo e non intendono conferire diritti ai singoli o alle parti oggetto dell'indagine.	***soppresso***

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila ***aggiorna periodicamente le altre autorità di controllo interessate in merito all'indagine e*** fornisce ***loro quanto prima*** tutte le informazioni pertinenti ***divenute disponibili***.	1. L'autorità di controllo capofila fornisce ***alle altre autorità di controllo interessate un accesso remoto immediato, illimitato e continuo all'intero fascicolo congiunto e vi include*** tutte le informazioni pertinenti***, in particolare i documenti, le comunicazioni e altre informazioni relative al caso entro una settimana dalla loro produzione o ricezione***.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, ***del*** regolamento ***(UE) 2016/679 comprendono***, ove applicabile:	2. ***L'autorità di controllo capofila fornisce e comunica attivamente alle altre autorità di controllo interessate e, ove necessario ai fini della risoluzione delle controversie in con-***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	formità dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, al comitato, le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, ***di tale*** regolamento***, entro una settimana dal ricevimento o dalla produzione delle stesse. Tali informazioni riguardano le fasi principali della procedura, comprese***, ove applicabile:

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le informazioni sull'avvio di un'indagine ***su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679***;	(a) le informazioni sull'avvio di un'indagine ***d'ufficio o di una procedura di reclamo***;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***la*** sintesi delle questioni chiave dell'indagine conformemente all'articolo 9;	(e) ***la pubblicazione o l'aggiornamento della*** sintesi delle questioni chiave dell'indagine conformemente all'articolo 9;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) le osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le informazioni sulle misure volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari;	(f) le informazioni sulle misure volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari ***e prima della preparazione del progetto di decisione***;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) le opinioni del reclamante ***sulle*** constatazioni preliminari;	(i) le opinioni del reclamante ***sulla versione non riservata delle*** constatazioni preliminari ***e, se del caso, su altri aspetti dell'indagine in merito ai quali il reclamante ha presentato osservazioni formali scritte***;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) eventuali progetti di decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o progetti di decisione riveduti conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k ter) eventuali obiezioni pertinenti e motivate conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k quater) eventuali ricorsi giurisdizionali proposti nel corso di un procedimento ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 o avverso una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Una volta formatasi un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine,*** l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	1. ***Entro quattro settimane dal ricevimento di un reclamo o di una richiesta di avvio di un procedimento d'ufficio,*** l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ***che presumibilmente devono essere determinate per decidere il caso,*** ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679***, e fornisce tale sintesi alle autorità di controllo interessate. La sintesi è redatta in modo imparziale, tenendo conto di eventuali fatti e argomentazioni divergenti. All'atto di trasferimento di un caso all'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), l'autorità di controllo interessata può fornire un progetto di sintesi delle questioni chiave, che non è vincolante per l'autorità di controllo capofila.***

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i ***principali*** fatti pertinenti;	(a) i fatti pertinenti;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione ***su cui si svolgerà l'indagine***;	(b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione ***e, ove applicabile, un'indicazione in cui si specifica se risultano essere state violate***;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***l'individuazione delle*** valutazioni giuridiche ***e tecnologiche complesse pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare***;	(c) valutazioni ***fattuali o*** giuridiche ***preliminari, che trattano tutte le opinioni pertinenti espresse dalle parti all'atto di redazione della sintesi, compresa la giurisprudenza europea pertinente, nonché gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche emesse dal comitato***;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La sintesi delle questioni chiave è aggiornata senza indebito ritardo dall'autorità di controllo capofila per rispecchiare eventuali modifiche fattuali o giuridiche emerse nel corso della procedura.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi.	3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni ***fattuali o giuridiche*** sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi ***o di un eventuale aggiornamento, conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679***.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le osservazioni formulate in conformità del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti: ***(a) il linguaggio utilizzato è sufficientemente chiaro e contiene termini precisi per consentire all'autorità di controllo capofila e, se del caso, alle autorità di controllo interessate di preparare le rispettive posizioni;*** ***(b) gli argomenti giuridici sono esposti succintamente e raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave cui si riferiscono;*** ***(c) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata possono essere suffragate da documenti a integrazione delle osservazioni su punti specifici.***	***soppresso***

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il comitato può fissare nel regolamento interno limiti alla lunghezza massima delle osservazioni delle autorità di controllo interessate sulla sintesi delle questioni chiave.	***soppresso***

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi ***le constatazioni preliminari*** di cui all'articolo ***14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro 9*** mesi ***dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo***.	6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 ***che confutano la sintesi delle questioni chiave o sollevano altre importanti questioni giuridiche o fattuali*** sono considerati non controversi. In tali casi ***il termine per emanare un progetto di decisione*** di cui all'articolo ***4, paragrafo 1 ter, è di tre*** mesi.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Capo III – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rigetto totale o parziale dei reclami	***Cooperazione con altre autorità pertinenti***

(La sezione intitolata «Capo II» è posta dopo l'articolo 9 e il titolo è modificato)

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di controllo interessata trasmette una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 ***e/o*** 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:	1. Un'autorità di controllo interessata trasmette una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 ***o*** 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'orientamento preliminare in relazione alle*** valutazioni giuridiche ***complesse*** individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);	(b) ***le valutazioni fattuali o giuridiche preliminari*** individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'orientamento preliminare in relazione alle valutazioni tecnologiche complesse individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).	***soppresso***

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) l'individuazione preliminare di potenziali misure correttive a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di control-	3. ***Nei casi che non rientrano nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento,*** l'autorità di controllo capofila ***svolge indagini in merito a fatti pertinenti per opinioni divergenti e, facendo tutto il possibile,*** avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove appli-

Testo della Commissione	*Emendamento*
lo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari ***o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2***.	cabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano*** un consenso ***sulla questione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ***lettera b), del presente regolamento***, l'autorità di controllo capofila chiede una ***decisione vincolante d'urgenza*** del comitato a norma dell'articolo ***66, paragrafo 3, del*** regolamento ***(UE) 2016/679***. ***In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.***	4. Qualora***, entro quattro settimane dalla scadenza dei termini per formulare osservazioni, la procedura prevista al paragrafo 3 del presente articolo non consenta di raggiungere*** un consenso ***tra l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate sulle questioni*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila ***o un'autorità di controllo interessata*** chiede una ***determinazione procedurale*** del comitato a norma dell'articolo ***26 bis***, del ***presente*** regolamento.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando chiede una ***decisione vincolante d'urgenza*** del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo ***capofila*** fornisce quanto segue:	5. Quando chiede una ***determinazione procedurale*** del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo ***richiedente*** fornisce quanto segue:

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***i documenti*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ***lettere a) e b)***;	(a) ***le informazioni pertinenti*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, compresi eventuali aggiornamenti se vengono effettuati***;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le osservazioni ***dell'***autorità di controllo ***interessata*** che non ***concorda*** sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila**.**	(b) le osservazioni ***delle*** autorità di controllo ***interessate*** che non ***concordano*** sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila ***o la valutazione fattuale o giuridica degli elementi della sintesi delle questioni chiave di cui all'articolo 9, paragrafo 2;***

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'accesso al fascicolo congiunto.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il comitato può chiedere alle autorità di controllo di fornire altri documenti o informazioni, se lo ritiene opportuno nel caso specifico.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sull'ambito dell'indagine*** sulla base ***delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo***.	6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sulla sintesi delle questioni chiave o sulla proroga del periodo di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 26 bis,*** sulla base ***di tutti i documenti ricevuti***.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Cooperazione con altre autorità pertinenti
	Le autorità di controllo si impegnano a comunicare le informazioni non personali ottenute nel contesto delle procedure di cui al presente regolamento alle autorità di controllo nazionali e dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati e in altri settori, comprese le autorità competenti in materia di concorrenza, servizi finanziari, energia, telecomunicazioni, tutela dei consumatori, servizi digitali o intelligenza artificiale, laddove le informazioni siano ritenute pertinenti ai compiti e ai doveri di tali autorità, in particolare per avviare procedure amministrative e indagini su possibili violazioni della normativa di loro competenza. Le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente ai fini per cui sono state richieste. Tuttavia, ciò non impedisce all'autorità di controllo di avviare altre procedure sulla base di tali informazioni o di condividerle con altre autorità a tale scopo.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Consultazione del reclamante prima del rigetto totale o parziale del reclamo	
1. In esito alla procedura di cui agli articoli 9 e 10, l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo i motivi della propria opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo.	
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi del previsto rigetto totale o parziale del reclamo e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni per iscritto. Il termine non può essere inferiore a tre settimane. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni.	

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il reclamante non si esprime entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, il reclamo si considera ritirato.	
4. Il reclamante può chiedere accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la proposta di rigetto del reclamo.	
5. Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che l'autorità di controllo capofila trasmette alle altre autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.	

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Progetto riveduto di decisione di rigetto totale o parziale del reclamo	
1. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà al reclamante la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.	
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fissa un termine entro il quale il reclamante può esprimersi.	

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13 ***Decisione di rigetto totale o parziale del reclamo*** ***Quando adotta una decisione di rigetto totale o parziale del reclamo a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante della disponibilità del ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 78 di tale regolamento.***	***soppresso***

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Capo III – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Decisioni destinate ***ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento***	Decisioni destinate ***alle parti oggetto dell'indagine***

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Constatazioni preliminari e ***risposta***	Constatazione preliminare ***e diritto di essere ascoltati***

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.	1. ***A seguito delle consultazioni e delle procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento,*** l'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le constatazioni preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti oggetto dell'indagine di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare ***devono esporre*** chiaramente tutti i fatti e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.	Le constatazioni preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti oggetto dell'indagine di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare ***espongono*** chiaramente tutti i fatti***, compreso l'elenco di tutti gli elementi di prova su cui si basano,*** e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano ***essere ascoltate e possano*** esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive ***cui l'***autorità di controllo capofila ***intende ricorrere***.	Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive ***prese in considerazione dall'***autorità di controllo capofila.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora ***intenda*** infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi ***alla base del calcolo della*** sanzione. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria, e gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.	Qualora ***valuti di*** infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi ***su cui intende basarsi per decidere se infliggere una sanzione amministrativa e per calcolare la*** sanzione. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria, e gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari a ciascuna parte oggetto dell'indagine.	3. L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari a ciascuna parte oggetto dell'indagine ***che può essere soggetta all'esercizio di un potere correttivo, nonché all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e le autorità di controllo interessate. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo notifica le constatazioni preliminari al reclamante.***

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.	***soppresso***

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila dà loro accesso al fascicolo amministrativo conformemente all'articolo 20.	***soppresso***

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti oggetto dell'indagine possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti ***oggetto dell'indagine*** hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.	6. Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti oggetto dell'indagine possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15 ***Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti*** ***1. Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.***	***soppresso***

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un'autorità di controllo, secondo il caso, tratta più reclami congiuntamente, suddivide i reclami in più parti o esercita altrimenti la propria discrezionalità in merito all'ambito dell'indagine fissato nelle constatazioni preliminari.	
3. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga necessario fornire al reclamante i documenti del fascicolo amministrativo per consentirgli di esprimersi efficacemente sulle constatazioni preliminari, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, nel fornire le constatazioni preliminari a norma del paragrafo 1, trasmette al reclamante la versione non riservata di tali documenti.	
4. Al reclamante è fornita la versione non riservata delle constatazioni preliminari solo ai fini della specifica indagine in cui sono state formulate le constatazioni preliminari.	
5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo capofila una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.	

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adozione della decisione definitiva	***Presentazione di progetti di decisione, progetti di decisione riveduti e*** adozione della decisione definitiva

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di con-	Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di con-

Testo della Commissione	*Emendamento*
trollo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila adotta e notifica la decisione, a norma ***del paragrafo*** *7* del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.	trollo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila***, entro quattro settimane dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679,*** adotta e notifica la decisione, a norma ***dei paragrafi*** *7* ***e 9*** del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora un'autorità di controllo interessata abbia sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui all'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo capofila intenda dare seguito a tale obiezione, l'autorità di controllo capofila presenta, entro quattro settimane, un progetto di decisione riveduto a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora un'autorità di controllo interessata abbia sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui all'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo capofila non dia seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o sia del parere che le obiezioni non siano pertinenti e motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione, entro quattro settimane, al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. ***Fatti salvi i requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi progetto di decisione o decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 3, 5 o da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 è emesso per iscritto, utilizzando una forma breve, concisa, trasparente, intelligibile e un linguaggio chiaro e semplice. È redatto in modo imparziale, tenendo conto di eventuali prove e opinioni divergenti delle parti, e contiene almeno i seguenti elementi:*** ***(a) il nome dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione;*** ***(b) la data di adozione della decisione;*** ***(c) una sintesi imparziale dei fatti rilevanti del caso e della loro fonte;*** ***(d) la base giuridica della decisione;*** ***(e) i poteri correttivi esercitati e le sanzioni o altre misure applicate; e*** ***(f) le informazioni sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.***

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. ***Nel caso in cui la decisione giuridicamente vincolante debba essere emessa dall'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 o 9, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila garantisce che la decisione contenga tutti gli elementi necessari ai sensi del diritto procedurale nazionale applicabile dell'autorità di controllo interessata. L'autorità di controllo interessata alla quale è stato proposto il reclamo assiste l'autorità di controllo capofila nella redazione della decisione secondo dette modalità.***

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. ***Qualsiasi progetto di decisione o decisione finale si basa esclusivamente su constatazioni fattuali formulate sulla base di documenti o di altri elementi di prova, in merito ai quali le parti oggetto dell'indagine hanno potuto esprimere le loro opinioni.***

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 septies. Le informazioni fornite alle parti ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 includono una copia della decisione giuridicamente vincolante e le informazioni in merito al ricorso giurisdizionale disponibile conformemente all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 octies. Le autorità di controllo pubblicano tutte le decisioni giuridicamente vincolanti da esse emanate senza indebito ritardo, ed entro tre mesi dalla loro adozione, a meno che le nuove decisioni non si discostino sostanzialmente dalle decisioni precedentemente pubblicate. Conformemente al diritto nazionale applicabile, le autorità di controllo possono oscurare i nomi delle parti, qualsiasi altra informazione che possa consentire l'identificazione delle parti e altre informazioni protette dal diritto applicabile.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto	
1. Qualora ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.	
2. L'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi.	

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano ***esclusivamente*** sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione; ***e***	(a) si basano sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione ***o sugli elementi di prova presenti nel fascicolo congiunto o su eventuali prove aggiuntive presentate congiuntamente alle obiezioni pertinenti e motivate***;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non modificano la portata ***delle accuse sollevando punti che equivalgono all'individuazione di ulteriori accuse di violazione del regolamento (UE) 2016/679 o che modificano la natura intrinseca delle accuse mosse.***	(b) non modificano la portata ***del caso definito nell'ultima versione della sintesi delle questioni chiave; e***

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) identificano chiaramente gli elementi del progetto di decisione che dovrebbero essere modificati, compresa, ove possibile, la formulazione precisa della modifica proposta o una descrizione sufficientemente precisa della modifica proposta al progetto di decisione.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ciascuna obiezione pertinente e motivata e la posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo non superano la lunghezza di tre pagine e non contengono allegati. Nei casi che sollevano questioni giuridiche particolarmente complesse la lunghezza massima può essere di sei pagine, a meno che circostanze specifiche accettate dal comitato giustifichino una lunghezza superiore;	***soppresso***

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Capo IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679	Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65***, paragrafo 1, lettera a),*** del regolamento (UE) 2016/679

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ritiene che le obiezioni non siano pertinenti o motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679.	1. Se non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ritiene che le obiezioni non siano pertinenti o motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679***, entro quattro settimane dal ricevimento di tutte le obiezioni pertinenti e motivate o dalla scadenza del termine a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679. Eventuali obiezioni pertinenti e motivate ricevute dopo il termine non sono prese in considerazione.***

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato ***tutti i seguenti documenti***:	2. Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato ***quanto segue***:

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) una sintesi delle questioni chiave;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una sintesi dei fatti pertinenti;	(b) una sintesi dei fatti pertinenti***, tra cui la descrizione delle attività di trattamento, la descrizione dell'organizzazione del titolare del trattamento e dove vengono prese le decisioni pertinenti sulle finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali***;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***l'opinione espressa*** per iscritto dalle parti ***oggetto dell'indagine*** a norma ***degli articoli*** 14 ***o 17, secondo il caso***;	(d) ***le opinioni espresse*** per iscritto dalle parti a norma ***dell'articolo*** 14;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;	***soppresso***

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito;	(f) le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito ***e le obiezioni che l'autorità di controllo capofila ha respinto in quanto né pertinenti né motivate***;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni ***pertinenti e motivate*** o ha ***ritenuto che*** le obiezioni ***non fossero*** pertinenti o motivate**.**	(g) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni o ha ***respinto*** le obiezioni ***in quanto né pertinenti né motivate***;

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) l'accesso al fascicolo congiunto.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro quattro settimane dal ricevimento ***dei*** documenti elencati al paragrafo 2, il comitato ***indica le obiezioni pertinenti e motivate accolte***.	3. Entro ***due*** settimane dal ricevimento di tutti i documenti elencati al paragrafo 2, il comitato ***registra la presentazione di una questione al meccanismo di composizione delle controversie oppure richiede una nuova presentazione che includa le informazioni mancanti entro un'altra settimana. All'atto della registrazione della presentazione della questione, il comitato elenca e struttura le controversie tra le autorità di controllo che formano oggetto del procedimento dinanzi al comitato e le trasmette tempestivamente a tutte le autorità di controllo***.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Una volta ricevute tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato è autorizzato a chiedere all'autorità di controllo capofila o alle autorità di controllo interessate qualsiasi informazione, documento o chiarimento aggiuntivo necessario affinché il comitato possa adottare una decisione vincolante in merito a tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate. Le autorità forniscono tali informazioni aggiuntive entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Entro due settimane dalla ricezione della presentazione della questione a norma del paragrafo 3, le autorità di controllo interessate possono presentare altre informazioni pertinenti di cui dispongono sul caso, che non sono incluse nelle obiezioni, compresi, tra l'altro, i fatti e la documentazione su cui si fonda la loro obiezione.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. ***Per «deferimento della questione» a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 si intende il momento in cui tutti i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono disponibili e tradotti conformemente all'articolo 2 quinquies.***

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. ***Il divieto di cui all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, che impone alle autorità di controllo di non adottare una decisione sulla questione sottoposta al comitato entro i termini indicati ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo di detto regolamento, si applica anche durante i periodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.***

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23 ***Registrazione riguardante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679*** ***Il presidente del comitato registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 entro una settimana dal ricevimento di tutti i seguenti documenti:*** ***(a) il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate;*** ***(b) una sintesi dei fatti pertinenti;*** ***(c) l'opinione espressa per iscritto dalle parti oggetto dell'indagine a norma degli articoli 14 o 17, secondo il caso;*** ***(d) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;*** ***(e) le obiezioni pertinenti e motivate accolte;*** ***(f) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte.***	***soppresso***

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24 ***Motivazione prima dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679*** ***1. Prima di adottare la decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il presidente del comitato, tramite l'autorità di controllo capofila, comunica alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, al reclamante la motivazione del ragionamento che il comitato intende seguire nella decisione. Qualora intenda adottare una decisione vincolante che impone all'autorità di controllo capofila di modificare il progetto di decisione o***	***soppresso***

Testo della Commissione	*Emendamento*
il progetto di decisione riveduto, il comitato decide se la motivazione debba essere corredata delle obiezioni pertinenti e motivate accolte sulla cui base il comitato intende adottare la decisione.	
2. Le parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, il reclamante dispongono di una settimana dal ricevimento della motivazione di cui al paragrafo 1 per comunicare le proprie opinioni.	
3. Il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato di una settimana se il comitato proroga il termine per l'adozione della decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.	
4. Il termine per l'adozione della decisione vincolante del comitato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 non decorre durante la decorrenza dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3.	

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 25	***soppresso***
Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679	
1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione relativa alla competenza per lo stabilimento principale fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:	
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	
(b) la valutazione di tali fatti per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;	
(c) le opinioni espresse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il cui stabilimento principale è oggetto del deferimento;	
(d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento;	
(e) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo del deferimento ritenga utile e necessario per comporre la questione.	
2. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1.	

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.	(c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi***, compresa una spiegazione dei punti cui non è stato dato seguito e un riferimento alla parte pertinente della decisione adottata***.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presidente del comitato informa tutte le autorità di controllo in merito al deferimento al comitato a norma del paragrafo 1, in modo da consentire alle autorità di controllo di rendere note le loro opinioni.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento ***dei*** documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.	3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento ***di tutti i*** documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Determinazioni procedurali da parte del comitato
	1. A norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2016/679, un'autorità di controllo può chiedere al comitato di adottare una decisione vincolante d'urgenza sotto forma di determinazione procedurale su qualsiasi controversia procedurale che dovesse insorgere tra le autorità di controllo nei casi previsti dal presente regolamento.
	2. Laddove l'autorità di controllo capofila ritenga di non poter rispettare il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, o all'articolo 5 bis, paragrafo 3, soprattutto a causa della necessità di indagini fattuali eccezionalmente complesse, chiede al comitato di adottare una decisione vincolante d'urgenza a norma del paragrafo 1, riguardo a una proroga del termine fino a ulteriori nove mesi. L'autorità di controllo dimostra che, nonostante il rispetto dell'articolo 2 quater, paragrafo 1, la proroga richiesta è inevitabile.
	3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono almeno:
	(a) i fatti invocati e qualsiasi prova a disposizione dell'autorità o della parte;
	(b) la base giuridica della richiesta;
	(c) la determinazione a norma del paragrafo 1 o la proroga del termine ai sensi del paragrafo 2 che l'autorità o la parte chiedono al comitato;
	4. Entro due settimane, il comitato decide sulla base delle informazioni a sua disposizione oppure respinge la domanda. Le determinazioni sono vincolanti per le autorità di controllo.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 ter
	Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo
	1. Fatti salvi i mezzi di ricorso esistenti ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e qualsiasi altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascuna parte del procedimento ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo:
	(a) qualora l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo non si avvalga dei propri poteri per garantire che un'altra autorità di controllo porti avanti la procedura;

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) qualora l'autorità di controllo capofila non rispetti i termini di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento; o
	(c) qualora l'autorità di controllo non rispetti una decisione vincolante del comitato.
	2. Qualsiasi parte della procedura o organismo senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 può proporre un ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera c), se ritiene che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati in seguito al trattamento.
	3. Qualora un organo giurisdizionale che esercita il riesame a norma del paragrafo 1 ritenga che un'autorità di controllo non abbia adempiuto i propri obblighi, ha la facoltà di disporre che l'autorità di controllo adotti l'azione necessaria.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	(a) una sintesi dei fatti pertinenti***, compresi gli elementi di prova di una violazione del regolamento (UE) 2016/679***;

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul ***proprio*** territorio, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;	(b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul territorio ***dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede il parere***, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una giustificazione dell'urgenza ***dell'adozione*** di misure definitive ***nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo richiedente***, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.	(c) una giustificazione dell'urgenza di misure definitive, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) se l'autorità richiedente non è l'autorità di controllo capofila, le opinioni dell'autorità di controllo capofila.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il parere d'urgenza del comitato è destinato ***all'***autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta***. Esso è simile a un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e consente ***all'***autorità ***richiedente*** di mantenere o modificare la misura provvisoria in linea con gli obblighi di cui al paragrafo 7 di tale articolo.	2. Il parere d'urgenza del comitato è destinato ***a tutte le*** autorità di controllo. Esso è simile a un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e consente ***alle*** autorità di mantenere o modificare la misura provvisoria in linea con gli obblighi di cui al paragrafo 7 di tale articolo.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Decisioni d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679	Decisioni ***vincolanti*** d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La richiesta di decisione d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***prima della scadenza*** delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:	1. La richiesta di decisione ***vincolante*** d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***dopo l'adozione*** delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	(a) una sintesi dei fatti pertinenti***, compresi gli elementi di prova di una violazione del regolamento (UE) 2016/679***;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la misura provvisoria adottata nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede la decisione, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, in particolare la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;	(b) *(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute ***dallo stabilimento locale delle*** parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;	(c) informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute ***dalle*** parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive ***nel territorio dell'autorità di controllo richiedente***, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo ***3***, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;	(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha ***fornito le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o non ha*** risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo ***8***, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ove ***applicabile***, le opinioni ***dello stabilimento locale*** delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	(f) ove ***disponibile***, le opinioni delle parti***. Nel caso in cui l'autorità richiedente non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità richiedente concede il diritto di essere ascoltate alle parti*** oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata all'autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta*** e ***consente all'***autorità ***richiedente di mantenere o modificare la misura provvisoria***.	2. La decisione ***vincolante*** d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata all'autorità di controllo ***capofila*** e ***a tutte le autorità di controllo interessate e specifica le*** autorità ***di controllo che dovrebbero adottare misure definitive, se del caso, alla luce del parere o della decisione urgente del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679***.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità di controllo destinataria della decisione le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità o le autorità di controllo destinatarie della decisione le adottano prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'***autorità di controllo che ***ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1*** notifica la propria decisione sulle misure definitive ***allo stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel territorio del proprio Stato membro*** e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa ***l'***autorità di controllo capofila ***della misura definitiva***.	4. ***Un'***autorità di controllo ***competente ad adottare misure definitive*** notifica la propria decisione sulle misure definitive ***alle parti oggetto dell'indagine*** e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa ***le parti oggetto dell'indagine nei confronti delle quali sono state adottate le misure provvisorie in merito alla decisione del comitato e alle misure definitive adottate dall'***autorità di controllo capofila***. L'autorità di controllo che riceve il reclamo informa il reclamante della decisione del comitato e delle misure definitive adottate dall'autorità di controllo capofila***.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Ricorsi contro le determinazioni procedurali
	I ricorsi contro le determinazioni procedurali da parte di un'autorità di controllo ai sensi del diritto nazionale sono presentati solo insieme al ricorso contro la decisione definitiva sostanziale. I termini per i ricorsi contro le determinazioni procedurali ai sensi del diritto nazionale applicabile sono prorogati per la durata della procedura dinanzi all'autorità di controllo.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 ter
	Statistiche sull'esecuzione
	Le autorità di controllo segnalano i seguenti numeri nella loro relazione sull'attività a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679:
	(a) il numero di indagini d'ufficio avviate dall'autorità di controllo;
	(b) il numero di indagini d'ufficio avviate da altre autorità di controllo;
	(c) il numero di reclami ricevuti, compreso il numero di reclami archiviati, respinti, ritirati, parzialmente accolti, pienamente accolti o altrimenti chiusi;
	(d) il numero di decisioni giuridicamente vincolanti attualmente in fase di ricorso;
	(e) il numero e la durata media delle procedure aperte e decise fino a quel momento ai sensi delle lettere da a) a d);
	(f) il numero di ciascun tipo di misura adottata conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale applicabile;
	(g) il numero e l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a norma degli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale pertinente; e
	(h) il bilancio annuale e il numero di membri del personale, suddivisi per formazione, compiti e unità organizzative.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Le autorità di controllo pubblicano la relazione sull'attività per l'anno precedente senza indebito ritardo e comunque non oltre il 30 giugno.
	3. Il comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di tutte le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno precedente.

(L'articolo 28 è posto nel capo VII «Disposizioni generali e finali»)

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 29	***soppresso***
Decorrenza dei termini e definizione di giorno lavorativo	
1. I termini previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o fissati dalle autorità di controllo in conformità di tale regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio [17]***.***	
2. I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all'evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2016/679 o del presente regolamento.	
(17) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).	

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I capi ***III e IV*** si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.	I capi ***I, II e III*** si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il capo V si applica a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.	***I capi V e VI si applicano*** a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 ***e della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66, paragrafi 2 e 3*** del regolamento (UE) 2016/679 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fino al... [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], l'autorità di controllo capofila fornisce alle altre autorità di controllo, su richiesta, tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo con altri mezzi elettronici.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 30 bis
	Valutazione e riesame
	La Commissione valuta e riesamina il presente regolamento nell'ambito delle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 97 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entrata in vigore	Entrata in vigore ***e applicazione***

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Esso si applica a decorrere dal... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
	Tuttavia, l'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 2 ter, paragrafo 3, ultima frase, l'articolo 2 quater, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 2 quater, paragrafo 5, l'articolo 2 quinquies, paragrafi 3 e 6, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), si applicano a decorrere dal... [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Identificazione della persona o del soggetto che propone il reclamo	1. Identificazione della persona o del soggetto che propone il reclamo
Se il reclamante è una persona fisica, fornire un mezzo di identificazione ([1 bis]).	
Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo ***è stato*** debitamente ***costituito*** secondo il diritto di uno Stato membro.	Se il reclamo è proposto da un organismo***, un'organizzazione o un'associazione*** di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo***, l'organizzazione o l'associazione sono stati*** debitamente ***costituiti*** secondo il diritto di uno Stato membro.
Se il reclamo è proposto in base all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo che propone il reclamo agisce sulla base del mandato conferito dall'interessato.	Se il reclamo è proposto in base all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo***, l'organizzazione o l'associazione*** che propone il reclamo agisce sulla base del mandato conferito dall'interessato.
([1 bis]) Ad esempio passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale.	

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dati di contatto ([1a])	2. Dati di contatto ([1a])
Se il reclamo è proposto per via elettronica, indirizzo e-mail.	***Nome, indirizzo e qualsiasi altro recapito disponibile del reclamante, compreso,*** se il reclamo è proposto per via elettronica, indirizzo e-mail.
Se il reclamo è proposto per posta, indirizzo postale.	
Numero di telefono.	
([1a]) Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero essere fornite tutte le informazioni di cui al punto 2.	([1a]) Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero essere fornite tutte le informazioni di cui al punto 2.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Soggetto il cui trattamento dei dati personali viola il regolamento (UE) 2016/679	3. Soggetto il cui trattamento dei dati personali viola il regolamento (UE) 2016/679
Fornire tutte le informazioni di cui si è in possesso per facilitare l'identificazione del soggetto nei cui confronti è proposto il reclamo.	Fornire tutte le informazioni di cui si è in possesso per facilitare l'identificazione del soggetto nei cui confronti è proposto il reclamo***, compresi il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro recapito di tale soggetto.***